

Sent. n. 177/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79329 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 01.03.2022 dal Sig. XX

(omissis), nato il omissis a omissis, ivi residente alla

Via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,

dall'Avv. Irene Lucia Lombardi (irenelucia.lombardi@legalmail.it)

presso il cui è elettivamente domiciliato in Pomezia (LT), alla Via

Roma n. 139.

contro

- INPS – in persona del legale rappresentante p.t., Via Ciriaco De Mita
n. 21, Roma;

- INPS – Roma Montesacro - in persona del legale rappresentante p.t.,
via Carlo Spegazzini n. 66;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 23.11.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Irene Lucia Lombardi, per il ricorrente, l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, militare dell'Esercito Italiano con il grado di 1° Maresciallo Luogotenente, è beneficiario di trattamento pensionistico INPS, erogato secondo il c.d. "sistema misto" (art. 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335), in quanto alla data del 31.12.1995, vantava un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni (16 anni, 6 mesi e 21 giorni).

Nel presente giudizio rivendica il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico relativamente all'applicazione della percentuale applicata sulla base pensionabile che non è quella del 44% prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ma quella del 35% prevista dall'art. 44 del medesimo Testo unico, riservata al personale civile e non militare.

In data 08.03.2019, presentava ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.

Con nota depositata in data 29.08.2023, si è costituito l'INPS che fa presente che, in esecuzione delle circolari n. 107 del 14.07.2021 e n. 199 del 29.12.2021, emanate a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali delle Sezioni riunite della Corte in materia, ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente con il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% ed arretrati, già a

decorrere da maggio 2022, come comprovato da documentazione depositata agli atti; chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 13.09.2023, la Difesa del ricorrente ha chiesto un breve rinvio per verificare la correttezza di quanto liquidato.

All'udienza odierna, l'Avv. Lombardi riconosce che l'Inps ha provveduto a liquidare quanto dovuto e dichiara di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere richiesta dalla controparte con condanna alle spese di per il tardivo adempimento da parte dell'INPS.

L'avv. Incletolli insiste per la compensazione delle spese rappresentando che la questione oggetto del giudizio è stata controversa e che, comunque, l'Istituto previdenziale ha provveduto alla liquidazione già da maggio del 2022.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Osserva il Giudice che a seguito della documentazione prodotta dall'INPS è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, atteso che nelle more del giudizio l'Inps ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico attribuendo la corretta percentuale di calcolo sulla base pensionabile, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312). In proposito la

giurisprudenza ha affermato che “la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283 e Sez. Lazio, sent. 661/223).

Nel caso in esame risulta che l’Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente.

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

Con riferimento alle spese legali, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, si compensano le spese tra le parti costituite.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.